

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5477 R</b>	20 ottobre 2004	ISTITUZIONI
Concerne		

## della Commissione della legislazione sul messaggio 11 febbraio 2004 concernente la modifica del Codice di procedura penale in materia di revoca della sentenza contumaciale

Questa completazione del Codice di procedura penale cantonale si rende necessaria per consentire che la sentenza contumaciale diventi definitiva entro un lasso di tempo ragionevole. Il processo è contumaciale quando è celebrato in assenza dell'imputato che non compare senza validi motivi. Questa assenza dell'imputato deve essere ingiustificata, distinzione necessaria visto che la procedura penale ammette procedimenti, che non formano oggetto di codesta modifica legislativa, in cui l'imputato è dispensato dalla comparizione in aula.

La procedura penale prevede per il condannato in contumacia la facoltà di riproporre, nei termini spiegati in seguito, la celebrazione del processo per poter far uso, grazie alla sua presenza, di tutti i mezzi necessari di difesa.

Per i processi davanti al giudice della Pretura penale, **l'art. 277 CPP** concernente il giudizio contumaciale prevede quanto segue:

*<sup>1</sup>Non comparendo l'accusato nel giorno fissato per il dibattimento, senza la giustificazione prevista dall'art. 274, il giudice sente il denunciante, eventualmente il Procuratore pubblico, e, se presenti, i testimoni, i periti e il difensore, e giudica in contumacia in base alle risultanze degli atti.*

*<sup>2</sup>Degli atti processuali è tenuto verbale.*

*<sup>3</sup>Il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dalla emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio.*

*<sup>4</sup>In tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza.*

*<sup>5</sup>Il giudizio contumaciale di condanna diventa definitivo dopo sei mesi, a condizione che l'accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo.*

Per i processi davanti alle Assise correzionali e alle Assise criminali, l'attuale **art. 316 CPP** concernente la revoca della contumacia prevede quanto segue:

*<sup>1</sup>Quando il condannato in contumacia venga arrestato o si presenti spontaneamente, può chiedere la revoca della sentenza contumaciale e che si faccia luogo alla procedura ordinaria del pubblico dibattimento. L'istanza deve essere presentata entro i termini di prescrizione dell'azione penale applicati per analogia e decorrenti dal giudizio contumaciale.*

<sup>2</sup>*Se il condannato è in stato d'arresto, deve essere immediatamente avvertito del diritto di chiedere la revoca della sentenza contumaciale.*

<sup>3</sup>*L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica.*

<sup>4</sup>*L'istanza di revoca è fatta al presidente del Tribunale penale cantonale, il quale dà le disposizioni per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l'accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa.*

Ne consegue che entro i predetti termini (ossia per l'art. 277 cpv. 3 CPP *sei mesi dall'emanazione della sentenza*, per l'art. 316 cpv. 1 CPP entro i termini di prescrizione dell'azione penale) l'accusato può riproporre la (prima) revoca della sentenza e non ripresentarsi al processo obbligando il tribunale a celebrare un secondo processo che, se avverrà nuovamente in sua assenza perché egli non si presenta, scaturirà in una nuova sentenza contumaciale.

Attualmente nulla esclude che il condannato riproponga anche una seconda revoca con le medesime modalità degli art. 277 cpv. 3 CPP e 316 cpv. 1 CPP chiedendo la celebrazione di un terzo processo. Questo modo di agire, ossia la richiesta in sostanza della terza celebrazione del processo, secondo la giurisprudenza non costituisce ancora un elemento sufficiente per sostenere che ci si trovi di fronte ad un abuso di diritto del condannato. Si ricorda che è definito abuso di diritto l'utilizzazione di un rimedio giuridico per conseguire un risultato non protetto dalla legge, ossia in specie quello di impedire la crescita in giudicato della sentenza contumaciale e quindi l'espiazione dell'eventuale pena inflitta.

Questa anomalia processuale è stata constatata dalla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello in due sentenze del 2003; una sentenza si riferiva ad una vertenza in cui il condannato, che aveva accumulato tre procedimenti scaturiti in tre sentenze contumaciali, aveva richiesto il rifacimento degli stessi senza però nuovamente comparire e ottenendo così tre nuove decisioni di condanna emanate tutte e tre in contumacia.

Con nuova richiesta egli ottenne il rifacimento dei tre processi (la pretura penale si doveva pronunciare in sostanza la terza volta per i medesimi reati!) e il giorno dell'udienza egli non comparve spedendo un certificato medico e chiedendo il rinvio del processo. Il presidente della Pretura penale respinse la richiesta e riconfermò le precedenti sentenze di condanna. Come è sua facoltà il condannato ricorse contro questa sentenza (con cui il pretore respingeva la richiesta di celebrare un nuovo processo) ed ottenne ragione dalla Corte di cassazione che riconobbe che il Pretore penale avrebbe dovuto invece rifare il processo vista la facoltà di richiedere quale contumace la celebrazione di un nuovo processo, motivando così questa decisione:

*"La mancanza di una base legale che consenta al giudice di dichiarare definitiva una sentenza contumaciale in caso di nuova contumacia pone invero seri problemi. All'accusato in malafede sarebbe infatti possibile evitare una condanna definitiva continuando a chiedere revocche senza presentarsi poi al dibattimento (art. 277 cpv. 3 CPP; si veda anche l'art. 316 CPP). Ciò non è ammissibile, la revoca di una sentenza contumaciale essendo destinata a garantire al condannato rimasto assente ingiustificato al dibattimento la possibilità di essere rigiudicato presentandosi in aula".*

La Commissione della legislazione ha sentito il Giudice della Corte di cassazione e revisione penale avv. Francesco Pellegrini che sostiene la necessità di questa modifica legislativa affermando:

*"Più urgente è invece emanare una disposizione che blocchi i tentativi di procrastinare sine die il procedimento contumaciale. In tal senso, la soluzione proposta dal messaggio in oggetto è sicuramente condivisibile"*

Il condannato contumaciale, oltre alla presentazione della richiesta di un nuovo processo (art. 277 cpv. 3 CPP e 316 cpv. 1), può ovviamente proporre anche gli altri rimedi di diritto previsti dalla Procedura penale come sancito dall'art. 278 CPP, ossia il ricorso per cassazione (art. 287 ss CPP) e la revisione (art. 299ss CPP).

Interessante la situazione che si ripresenta in questo caso: infatti con il ricorso in cassazione il condannato può contestare la sentenza, ma soltanto limitatamente alla constatazione della contumacia decisa dal giudice. Se la Corte ammette che a torto il giudice di primae curae ha considerato l'imputato assente ingiustificato e accoglie il ricorso, la sentenza è annullata ed il prevenuto viene citato per la celebrazione del nuovo processo.

Se invece il ricorso in cassazione è respinto (perché confermata l'assenza ingiustificata dell'imputato) e grazie alla facoltà dell'art. 277 cpv. 3 CPP e 316 cpv. 1 CPP il condannato ottiene la celebrazione del secondo processo, se egli non compare la storia ricomincia. Infatti il giudice se accerterà l'assenza ingiustificata celebrerà un nuovo processo in contumacia ed il condannato potrà nuovamente ricorrere sia in cassazione contro la constatazione della sua contumacia al secondo processo, sia chiedendo nuovamente, entro i termini più volte citati, la revoca della sentenza e la celebrazione di un nuovo processo.

Lo spirito della norma in materia di revoca della sentenza contumaciale è quello di consentire al prevenuto di partecipare al proprio processo pure dove lui abbia la possibilità di esercitare appieno i suoi diritti di difesa, che vista la sua assenza al primo processo, egli non ha potuto esprimere. Non certo però quello di rallentare la giustizia e impedire il più possibile la crescita in giudicato della sentenza.

La modifica legislativa tende per contro ad evitare l'abuso di un mezzo di ricorso legittimo per raggiungere altri fini non protetti dalla legge.

Va evitato che il condannato contumaciale approfitti delle facoltà dategli dall'art. 277 cpv. 3 e 316 cpv. 1 CPP per riproporre più volte un nuovo processo, facoltà che non ha per contro il condannato che ha presenziato al proprio processo (salvo che con il ricorso in cassazione sia annullata la sentenza e la causa rinviata alla Corte competente per un nuovo giudizio).

Questa possibilità del condannato contumaciale di procrastinare la crescita in giudicato della sentenza e delle sanzioni in essa contenute chiedendo un nuovo processo, crea una evidente insicurezza giuridica a cui si vuole ovviare con questa modifica legislativa.

### **Proposta di modifica della procedura penale cantonale**

Il Consiglio di Stato propone di adottare una normativa analoga a quella della Procedura penale militare, ma soprattutto analoga a quella prevista dall'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero. L'avamprogetto prevede il diritto dell'imputato, dopo il primo processo, di richiedere un nuovo processo mediante istanza di nuovo giudizio indicando i motivi che gli hanno impedito di partecipare al dibattimento (art. 397 av. CPP).

Questa istanza è però respinta se *"è stato citato regolarmente ma si è sottratto al dibattimento in modo comprovatamente colpevole"* (art. 398 av. CPP).

Se però viene celebrato il secondo processo e *"l'imputato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il tribunale non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e la sentenza contumaciale resta valida."* (art. 400 cpv. 3 av. CPP).

Il Consiglio di Stato propone quindi l'aggiunta di due nuovi capoversi ai citati articoli 277 e 316 CPP del seguente tenore:

**Art. 277 cpv. 5 (nuovo) - l'attuale cpv. 5 diventa cpv. 6**

*<sup>5</sup>Se l'accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, il giudice non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l'accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.*

**Art. 316 cpv. 5 (nuovo)**

*<sup>5</sup>Se l'accusato non si presenta nuovamente senza validi motivi o il nuovo dibattimento non può svolgersi regolarmente per motivi imputabili alla sua persona, la Corte d'assise non entra nel merito dell'istanza di nuovo giudizio e dichiara definitivamente valida la sentenza contumaciale; la citazione deve rendere edotto l'accusato sulle conseguenze della mancata comparsa ingiustificata.*

In entrambi i casi l'accusato dovrà essere adeguatamente informato nella sentenza dei suoi diritti di ricorso a tutela della propria difesa e potrà poi impugnare la sentenza con la quale viene constatata la sua assenza ingiustificata al dibattimento e viene dichiarata definitivamente valida la sentenza contumaciale con i già esaminati rimedi di diritto previsti dalla CPP.

\* \* \* \* \*

Concludendo la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare la modifica legislativa annessa al messaggio.

Per la Commissione della legislazione:

Consuelo Allidi-Cavalleri, relatrice  
Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dafond -  
Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -  
Jelmini - Menghetti - Pantani - Pedrazzini -  
Pini - Quadri - Vitta